



Atto Dirigenziale n° 4949/2016

**SETTORE AMBIENTE - VALUTAZIONI AMBIENTALI - PROTEZIONE CIVILE - LEGGE VALTELLINA
Proposta n° 1673/2016**

OGGETTO: MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) RILASCIATA ALLA SOCIETÀ SPECIALACQUE SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI GAVARDO (BS), VIA DELLE QUADRE 25/27, PER L'INSTALLAZIONE IPPC SITA IN COMUNE DI BRESCIA, VIA GIRELLI 1. CATEGORIE DI ATTIVITÀ IPPC N. 5.1 LETTERE A), B), N. 5.3 LETTERA A) PUNTI 1), 2) E N. 5.5 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.

IL DIRETTORE
(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

RICHIAMATI:

- il decreto del Presidente della Provincia n. 377 del 26/11/2015 che adegua, con decorrenza 1 dicembre 2015, l'incarico conferito al sottoscritto con decreto n. 111/2014, attribuendo la direzione del Settore Ambiente – Valutazioni Ambientali – Protezione Civile – Legge Valtellina, fino alla scadenza del mandato del Presidente della Provincia;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/00, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

VISTI i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali e provinciali:

- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale;
- legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 e s.m.i., i cui articoli 8.2 e 30.6 conferiscono alle Province la funzione di autorità competente al rilascio ed al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) relativamente alla tipologia di installazione in oggetto;
- deliberazione giunta provinciale 24 febbraio 2004, n. 50 recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- deliberazione giunta regionale 19 novembre 2004, n. VII/19461, recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- deliberazioni giunta regionale 25 novembre 2009, n. 10619 e 16 novembre 2011, n. 2513, relative all'applicativo O.R.S.O.;
- deliberazione giunta regionale 20 ottobre 2010, n. 661, recante approvazione del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti – PPGR;
- deliberazione giunta regionale 02 febbraio 2012 n. IX/2970 in materia di modifiche di impianti in A.I.A.;

PREMESSO che la società Specialacque srl (C.F e P.IVA 03407850985) per l'installazione IPPC sita in comune di Brescia, via Girelli 1, è titolare della seguente autorizzazione:

- autorizzazione integrata ambientale di cui all'atto dirigenziale della Provincia di Brescia n. 6323 del 21/10/2014 avente per oggetto: *"Rinnovo con modifiche dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto della Regione Lombardia n. 12728 del 29/10/2007 e s.m.i., per l'installazione IPPC sita in*

Documento Firmato Digitalmente

comune di Brescia, via Girelli 1, di titolarità della società Specialacque srl. Categorie di attività IPPC n. 5.1 lettere a), b), n. 5.3 lettera a) punti 1), 2) e n. 5.5 dell'Allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. ”;

RILEVATO che il gestore dell'installazione IPPC ha presentato comunicazione di modifica sostanziale in data 10/03/2015 e registrata al P.G. provinciale con n. 31300 in data 12/03/2015, ai sensi dell'art. 29-nonies comma 2 del d.lgs 152/06.

RILEVATO inoltre che il gestore ha presentato preliminarmente istanza di autorizzazione paesaggistica per le modifiche richieste, con nota registrata al P.G. n. 92148 in data 24/07/2014, e che la Provincia di Brescia con atto dirigenziale n. 7686 del 19/12/2014 ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di una nuova pista di lavaggio automezzi.

VISTE le successive integrazioni presentate il 05/10/2015, con nota registrata al P.G. con n. 117782 in data 06/10/2015, il 15/10/2015, con note registrata al P.G. con n. 122646 e n. 122808 in data 16/10/2015, il 16/10/2015, con nota registrata al P.G. 123271 in data 19/10/2015, il 26/10/2015, con nota registrata al P.G. n. 126546 in data 27/10/2015, il 24/11/2015, con nota registrata al P.G. con n. 139874 in data 25/11/2015, il 09/02/2016 con nota registrata al P.G. n. 16749 in data 10/02/2016, il 21/03/2016 con nota registrata al P.G. n. 36253 in data 22/03/2016, il 11/05/2016 con nota registrata al P.G. n. 55497 in data 11/05/2016, e il 14/07/2016 con nota registrata al P.G. n. 80500 in data 20/07/2016;

DATO ATTO che il presente provvedimento specifica ed aggiorna le condizioni e prescrizioni dettate dall'AIA anche in esito:

- alla relazione in merito all'evento emergenziale del 23/06/2015, trasmessa da ARPA con nota prot. n. 111308 del 04/08/2015, registrata al P.G. provinciale con n. 94757 in pari data;
- alle risultanze della verifica ispettiva ordinaria ARPA e degli adeguamenti proposti da ARPA nella relazione finale trasmessa con nota prot. n. 114868 del 12/08/2015, registrata al P.G. provinciale con n. 99070 in data 14/08/2015;
- all'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di una nuova pista di lavaggio automezzi;
- alla nota del gestore del 25/11/2014, registrata al P.G. provinciale con n. 146028 in data 26/11/2014, di trasmissione precisazioni in merito all'A.I.A. di cui all'atto dirigenziale della Provincia di Brescia n. 6323 del 21/10/2014.

RILEVATO che relativamente alla domanda di varianti sostanziali dell'AIA si è proceduto ad avviare il relativo procedimento con nota protocollo generale n. 112171 del 23/09/2015;

PRESO ATTO che:

- l'ATS di Brescia, DGD n.1, assente in conferenza, ha trasmesso parere favorevole con nota del 13/11/2015, registrata al P.G. provinciale n. 135557 in data 16/11/2015;
- l'ARPA di Brescia ha trasmesso parere in data 10/05/2016, con nota registrata al P.G. provinciale n. 54674 in pari data;
- l'Ufficio d'Ambito di Brescia, al ricevimento delle integrazioni a seguito della conferenza del 28/10/2015, ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni con nota P.G. 982/2016 del 18/02/2016, come integrato con nota P.G. 2101/2016 del 05/04/2016, registrata al P.G. provinciale con n. 41483 in data 06/04/2016 ;
- il Comune di Brescia, assente in conferenza, non ha trasmesso parere o motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione;

VISTE le risultanze della conferenza dei servizi indetta con nota provinciale P.G. n. 112171 del 23/09/2015 e riunitasi in data 28/10/2015 (verbale in atti), nel corso della quale:

- si sono esaminate le varianti richieste;
- preso atto che il Comune di Brescia, assente in conferenza, non ha trasmesso parere o motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, si è ritenuto acquisito l'assenso edilizio;
- preso atto che il Comune non ha trasmesso inoltre il certificato di destinazione urbanistica e di presenza vincoli già richiesti in sede di avvio del procedimento, si sono ritenuti validi i dati già valutati in sede di

procedimento di rinnovo dell'AIA;

VISTA la deliberazione della giunta regionale n. IX/2970 del 02.02.2012 in materia di rinnovo e caratterizzazione delle modifiche impiantistiche ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006;

RILEVATO che:

- le modifiche richieste dal gestore sono da considerarsi sostanziali ai sensi della parte II del D.Lgs 152/06 e ai sensi della D.G.R. n. 2970/2012, in quanto comportano la realizzazione di nuove strutture adibite alla gestione dei rifiuti che necessitano di titolo edilizio da rilasciarsi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 208, comma 6 e 7 del d.lgs.152/06;
- il presente procedimento non costituisce riesame dell'installazione nel suo complesso con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione, previsto dall'articolo 29-octies comma 3 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.

VISTE:

- a. la circolare n. 6 del 04.08.2014 della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia, recante "Primi indirizzi sulle modalità applicative della disciplina in materia di autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.) recata dal titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46";
- b. la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0022295 del 27.10.2014 recante le linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di IPPC alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 46/2014;

VISTO l'elaborato cartografico Tavola UN del ottobre 2015 rev nr. 04 del luglio 2016, riportante le aree destinate alla gestione dei rifiuti, la rete degli scarichi idrici e i punti di emissione in atmosfera dell'installazione, trasmessa dalla Ditta con nota registrata al protocollo generale n. 80500 del 20/07/2016 (trasmissione via PEC), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

RILEVATO che la ditta ha assolto l'obbligo dell'imposta di bollo mediante contrassegno identificativo n. 01132147624670 e n. 01132147652641;

PRESO ATTO che:

- l'art. 33, comma 3bis, del d.lgs. 152/06 e s.m.i. prevede che le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di AIA e per i successivi controlli sono a carico del gestore, e che le modalità e le tariffe relative devono essere fissate con decreti ministeriali;
- nelle more dei decreti di cui al comma 3-bis del d.lgs. 152/06 e s.m.i., resta fermo quanto stabilito dal D.M. 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal d.lgs n. 59/05 e s.m.i.";
- con la d.g.r. n. 4626 del 28/12/2012 sono state determinate le tariffe per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali;
- la ditta richiedente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori ai fini del rilascio della presente autorizzazione a mezzo bonifico bancario;

DATO ATTO delle funzioni di controllo previste in capo all'ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – Dipartimento di Brescia) dall'art. 29-decies, comma 3, del d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

DATO ATTO che, ai sensi degli artt. 3 e 5 della l.r. n. 16 del 14/08/1999, l'ARPA esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente;

TENUTO CONTO che la ditta è titolare della certificazione ISO 14001:2004 rilasciata dal verificatore TUV NORD CER, con il n. 44 10415410112 del 08/01/2016 la cui scadenza è prevista per il 14/09/2018;

VISTI:

Documento Firmato Digitalmente

- la conforme proposta di provvedimento (in atti) sottoscritta dal responsabile del procedimento e dai funzionari dell'Ufficio Rifiuti, che hanno validato l'Allegato Tecnico, e preso atto della conclusione dell'istruttoria tecnico-amministrativa con esito favorevole;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VERIFICATO il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 17 del 28 gennaio 2016;

RITENUTO che le risultanze della Conferenza di servizi e gli esiti istruttori consentano l'adozione del provvedimento di autorizzazione alla modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata alla società Specialacque srl per l'installazione IPPC sita in comune di Brescia, via Girelli 1, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'Allegato Tecnico, e secondo quanto rappresentato nell'elaborato tecnico-grafico, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto ;

DISPONE

1. di autorizzare la modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata alla società Specialacque srl, con sede legale in via delle Quadre n. 25/27 in comune di Gavardo (BS) (C.F. e P.IVA 03407850985) per l'installazione IPPC sita in comune di Brescia, via Girelli 1, in esito ai procedimenti in premessa indicati, secondo le condizioni e con l'osservanza delle prescrizioni riportate nel presente atto, nell'Allegato Tecnico e nell'elaborato tecnico-grafico (formanti parte integrante e sostanziale del presente atto), nel d.lgs. n. 152/2006 e relativi allegati e nelle altre normative ambientali, in quanto applicabili;
2. di sostituire l'Allegato Tecnico e l'elaborato tecnico-grafico di cui all'atto dirigenziale della Provincia di Brescia n. 6323 del 21/10/2014, mentre restano confermati i termini di validità e le altre condizioni e prescrizioni, per quanto non modificato dal presente atto, dell'A.I.A. di cui all'atto dirigenziale della Provincia di Brescia n. 6323 del 21/10/2014 ;
3. di precisare che:
 - ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, del d.lgs. n. 152/2006, la presente AIA sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX alla Parte Seconda del medesimo decreto legislativo;
 - compete al Comune la valutazione in ordine alla normativa urbanistico-edilizia applicabile in relazione al progetto sopraccitato, richiamando quanto verbalizzato nella conferenza di servizi del in merito all'assenso edilizio;
 - la presente autorizzazione non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale in relazione alle norme disciplinanti la salute pubblica, l'igiene, necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'installazione e dell'attività, nonché ulteriori atti di altre Autorità;
4. di stabilire un termine di un anno dalla data del presente provvedimento per l'inizio dei lavori di realizzazione delle varianti, di cui dovrà essere data comunicazione al Comune ed alla Provincia, ed un termine di tre anni dalla data di inizio lavori per l'ultimazione dei lavori stessi, precisando che il mancato rispetto di tali termini può comportare la decadenza dell'autorizzazione, salvo proroghe da richiedersi alla Provincia;
5. che l'impianto dovrà essere realizzato conformemente al progetto approvato e che l'avvenuta ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata alla Provincia congiuntamente a perizia giurata, asseverata presso la Cancelleria del Tribunale, redatta da un tecnico abilitato, attestante la corretta esecuzione delle opere e dei lavori e la loro conformità al progetto approvato ;
6. richiamato l'art. 29-undecies (Incidenti o imprevisti) del d.lgs. n. 152/2006 ed s.m.i., di prescrivere che in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore deve informare immediatamente per iscritto, l'Autorità competente (attualmente la Provincia), l'ARPA – Dipartimento di Brescia ed il /i Comune/i interessato/i e adottare immediatamente le misure per limitare

le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventuali imprevisti, informandone per iscritto le medesime Autorità, fermo restando il termine massimo di otto ore di cui all'art. 271, comma 14, del d.lgs. n. 152/2006 ed s.m.i. per informare l'Autorità competente nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria;

7. richiamata la normativa vigente, di dare atto inoltre che:

- ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 3 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. il gestore, esclusi i casi disciplinati ai commi 1 e 2 (comunicazione di modifica dell'installazione), informa la Provincia e l'ARPA in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale;
- ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4, del d.lgs. 152/2006, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore ed il nuovo gestore né danno comunicazione entro 30 giorni all'autorità competente (attualmente la Provincia), anche nelle forme di autocertificazione ai fini della volturazione dell'AIA;
- ai sensi dell'art. 29-decies, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'AIA, ne deve dare comunicazione a questa Provincia e, a far data da tale comunicazione, deve trasmettere a questa Provincia, ai Comuni interessati e all'ARPA – Dipartimento di Brescia, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, secondo le modalità e frequenze stabilite dell'allegato tecnico;
- ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. il gestore provvede, altresì, ad informare immediatamente Provincia, Comuni interessati ed ARPA – Dipartimento di Brescia in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità;
- ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., il gestore deve presentare domanda di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA sull'installazione nel suo complesso entro il termine di 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione (lettera a)) ed entro il termine di 12 anni dalla data di rilascio dell'AIA di cui all'atto dirigenziale della Provincia di Brescia n. 6323 del 21/10/2014 o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione (lettera b)), precisando che il ritardo nella presentazione dell'istanza di riesame nel caso disciplinato alla lettera a) non può in alcun modo essere tenuto in conto per dilazione i tempi fissati per l'adeguamento dell'esercizio dell'installazione alle condizioni dell'autorizzazione, mentre nel caso di inosservanza del termine di cui alla lettera b) l'autorizzazione si intende scaduta;
- a seguito dell'emanazione dei decreti attuativi previsti all'art. 29-sexies, commi 9-sexies e 9-septies, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., si provvederà a richiedere la documentazione relativa alla relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del medesimo decreto legislativo e la prestazione, ove dovuta, delle garanzie finanziarie;

8. di dare atto infine che:

- in relazione alla cessazione della qualificazione di rifiuto (END OF WASTE) si applicano le disposizioni di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188 bis del d.lgs 152/06 e s.m.i. (DM 17/12/2009, come modificato dal DM 15/02/2010 e successive norme), deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall'impianto dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione. Successivamente dovranno essere garantite le procedure di tracciabilità dei rifiuti prodotti secondo quanto previsto dal SISTRI;
- deve essere assicurata la compilazione dell'applicativo O.R.S.O. così come previsto dalla d.g.r. 25

- novembre 2009, n. 10619 e dalla d.g.r. n. IX/2513 del 16/11/2011;
- la ditta dovrà effettuare la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., in quanto applicabile;
 - i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero (si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 36/98, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 6 del 09 febbraio 1998, in quanto applicabili);
 - deve essere effettuato il controllo radiometrico sui rifiuti/ EoW in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 230 e s.m.i., facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti nell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20.06.1997 e relativi allegati, ovvero alle altre norme applicabili;
 - la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
 - in fase di attività deve essere elaborato il documento di valutazione previsionale dei rischi come stabilito dagli artt. 17 e 28 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di prevenzione incendi (d.P.R. n. 151 del 01.08.2011, ecc);
 - ai sensi della normativa settoriale in materia di rifiuti (art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06 e s.m.i.) il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, purché evocati nel procedimento; e costituisce ove occorra variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;
 - sono fatti salvi i diritti di terzi, tutte le eventuali concessioni, autorizzazioni, nulla osta o assensi comunque denominati e le condizioni o prescrizioni stabilite da altre normative, la cui acquisizione e l'osservanza sia prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché osservanza di tutte le normative, anche ambientali, relative agli atti sostituiti dal presente provvedimento, in quanto applicabili;
9. che la cessazione dell'attività, la variazione del direttore tecnico responsabile dell'impianto e/o eventuali deleghe in materia di ambiente e il trasferimento della sede legale della ditta autorizzata, devono essere tempestivamente comunicati a questa Provincia;
10. di prendere atto che la ditta ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà in cui dichiara di avere annullato le marche da bollo in premessa citate per l'apposizione sul presente atto;
11. che il presente atto venga comunicato alla ditta Specialacque srl con sede legale in comune di Gavardo (BS) via delle Quadre 25/27, a cura dell'ufficio, mediante trasmissione con posta elettronica certificata (PEC: specialacque@legalmail.it);
12. di trasmettere la presente autorizzazione al Comune di Brescia, all'ARPA Lombardia - Dipartimento di Brescia, all'ATS di Brescia, all'Ufficio d'ambito di Brescia, al Gestore del Servizio Idrico A2A Ciclo Idrico spa, agli altri soggetti eventualmente interessati;
13. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza.

E' possibile prendere visione del presente provvedimento sul sito web provinciale <http://www.provincia.brescia.it/istituzionale/provvedimenti-dirigenti>.

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

Il Direttore

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, li 26-08-2016